

N. R.G. 2021/25491 -1



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUINDICESIMA – SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **25491 -1/2021** promosso da:

TIRRENIA DI NAVIGAZIONE S.P.A. (C.F. 00832450639

RICORRENTE

contro

COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE S.P.A (C.F. 06784021211)

MOBY S.P.A. (C.F. 04846130633)

ONORATO ARMATORI S.R.L. (C.F. 04002280966)

RESISTENTI

Il Giudice dott. Amina Simonetti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05/11/2021,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Tirrenia di Navigazione spa in AS (TN di seguito) con ricorso depositato il 14 ottobre 2021 ha chiesto di essere autorizzata al sequestro conservativo nei confronti di Onorato Armatori srl (OA di seguito) fino alla concorrenza di euro 180 milioni o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Il ricorso cautelare è stato presentato ex art 669 quater cpc in corso della causa pendente da giugno 2021 la cui prima udienza ex art 183 cpc deve ancora celebrarsi essendo stata fissata per il 18 gennaio 2022.

TN con atto di citazione ha convenuto in giudizio Moby spa, Compagnia di Navigazione spa (Cin), Onorato Armatori srl e, allegando di essere creditrice di Cin per euro 180 milioni di euro a titolo contrattuale per saldo prezzo della cessione del ramo di azienda di navigazione Tirrenia perfezionata nel 2011, credito divenuto esigibile in data 2 marzo 2020, ha proposto:

nei confronti della sua debitrice Cin e di Moby, debitrice di Cin per euro 128.571.000,00, azione surrogatoria ex art 2900 c.c. chiedendo la condanna di Moby a pagarle il debito che ha verso Cin;

azione di responsabilità ex art 2497 c.c. verso Onorato Armatori srl che esercita attività di direzione e coordinamento su Moby e Cin per il danno che TN dovesse subire se non riuscisse a ottenere soddisfazione del suo credito tramite la riscossione in via surrogatoria del credito di Cin verso Moby e derivante dalla lesione del patrimonio di Cin conseguente ad operazioni decise nell'ambito del Gruppo al cui vertice sta OA srl.

In citazione TN ha allegato a sostegno dell'azione di responsabilità ex art 2497 c.c. verso OA che la politica del Gruppo Moby principiante dalla controllante totalitaria OA tramite la sub holding Moby aveva portato Cin a finanziare la controllante Moby attraverso :

- ✓ il mancato incasso di ingentissimi crediti maturati dal 2015 al 2019 vantati da Cin verso Moby, derivanti
 - dal servizio di vendita dei biglietti relativi al trasporto passeggeri effettuato dalla controllante Moby anche per Cin,
 - da contratti quadro per il noleggio reciproco di motonavi e
- ✓ la distribuzione di dividendi e riserve negli esercizi 2017- 2018 da Cin a Moby per 85 milioni di euro.

Secondo la difesa di TN queste scelte gestorie di Cin si sono poste in netto contrasto con i principi di corretta gestione societaria essendosi risolte in esclusivi vantaggi per la controllante Moby e per OA con pregiudizio al

patrimonio della controllata Cin che non è stata ancora in grado di estinguere il suo credito verso TN.

A tutela di questo credito risarcitorio ex art 2497 c.c. verso OA TN ha presentato la domanda cautelare per sequestro conservativo qui in decisione. Nel procedimento cautelare si è costituita OA per contestare sotto più profili l'ammissibilità e fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.

Si sono costituite anche le altre convenute Cin e Moby anche se non direttamente destinatarie della domanda cautelare proposta da TN.

Il contenuto degli ampi scritti difensivi non viene qui riproposto e riassunto stante la necessità di contenere i tempi della redazione del provvedimento, sicchè essi verranno richiamati solo in quanto necessari nei passaggi motivazionali.

TN agisce, come detto, in via cautelare a tutela di un credito risarcitorio verso OA imputandole la responsabilità ex art 2497 c.c. per scelte effettuate da Cin a tutto favore di Moby e del Gruppo che avrebbero danneggiato il suo patrimonio determinando anche il mancato soddisfacimento del credito TN per saldo prezzo della cessione del ramo di azienda.

La domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito esposti.

Va fin da ora fatto presente che:

- Moby e Cin si trovano in concordato preventivo in continuità, l'adunanza dei creditori originariamente fissata a dicembre 2021 è stata differita ad aprile 2022 per consentire a Cin di modificare il piano e la proposta proprio in relazione al credito di TN (doc. 9 Cin); la proposta ne prevederebbe il pagamento nella percentuale dell'80% subito dopo la definitività dell'omologa;
- Cin prima di presentare domanda di concordato aveva trattato per definire un accordo ex art 182 bis l.f., trattative che non si sono concluse proprio in considerazione della impossibilità di attestare il piano alla luce delle richieste promananti dagli organi della AS di TN su

garanzie circa l'incasso del credito (doc.1 OA); anche nella proposta di accordo ex art 182 bis l.f. il credito di TN sarebbe stato soddisfatto in una percentuale dell'80% (doc. 2 OA).

Sussiste una ragionevole certezza circa l'esistenza del credito di TN verso Cin nella misura di 180 milioni: sul punto è sufficiente in questa sede, riservata ogni più approfondita valutazione nel giudizio di merito, considerare la proposta di Cin formulata durante le trattative ex art 182 bis l.f. (doc. 2 OA bozza di relazione di attestazione del dott Ramalli ai sensi dell'art 182 bis l.f. co 1, pagina 35 sulla descrizione del contratto di cessione Tirrenia e pag 175 e segg, sul contenuto della proposta per l'Accordo Cin/TN in AS che prevedeva l'integrale pagamento di euro 144.000.000 pari all'80% del debito totale).

La contestazione sollevata da OA circa la non liquidità, esigibilità e certezza nel *quantum* del credito di TN verso Cin in considerazione della domanda riconvenzionale risarcitoria per poco più di 20 milioni di euro proposta da Cin nell'ambito del giudizio arbitrale di merito azionato da TN per il riconoscimento del suo credito per saldo Prezzo Differito (pag 10 e 11 della memoria OA), non risulta sufficientemente apprezzabile sol considerando che il controcredito risarcitorio vantato da Cin non è certo, non è liquido e quindi è inidoneo a giustificare ad oggi una estinzione parziale per compensazione del credito contrattuale di TN verso CN.

Cin e Moby dichiarano ai sensi dell'art 2497 bis c.c. l'assoggettamento all'attività di direzione e coordinamento di Onorato Armatori srl che ha sulle società un controllo totalitario del capitale sociale (100% del cs di Moby che controlla al 100% il cs di Cin), OA non ha contestato di esercitare attività di direzione e coordinamento su Moby e Cin.

Onorato Armatori srl costituita nel 2003 ha assunto questa denominazione nel 2018, in sostituzione della precedente denominazione Onorato

Partecipazioni srl; la società (cf 04002280966)¹ è stata sempre al vertice del controllo delle società del Gruppo Moby, nel 2018 ha accorciato il controllo su Moby, prima affidato ad una catena di società.

L'art 2497 co 3 c.c. stabilisce che la responsabilità verso la società che esercita attività di direzione e coordinamento può essere attivata dal creditore della società controllata solo se non è stato soddisfatto dalla sua diretta debitrice, la società etero diretta; nel caso in esame pacificamente Cin non ha ancora adempiuto il suo debito verso TN e si trova in una situazione di conclamata crisi economico finanziaria dimostrata dall'accesso alla misura ex art 160 l.f. e prima ancora dal tentativo di concludere un accordo ex art 182 bis l.f..

Risulta, per altro verso, ampiamente dimostrato in atti, oltre che allegato e non contestato, che è stato prospettato da Cin a TN - nell'ambito di un ambiente "protetto", controllato da esperti e dall'A.G., con piano e proposta asseverati, quale è la procedura di concordato in continuità - il pagamento del credito nella relevantissima percentuale dell'80% ad omologa del concordato; si tratta di prospettiva che presenta all'evidenza profili di rischio, anche in considerazione del contenuto del piano che, secondo la valutazione espressa dal Tribunale nel provvedimento di apertura della procedura, contiene profili di fragilità (doc. 4 OA) i quali potrebbero riversarsi sulla relazione ex art 172 l.f. e sull'esito dell'adunanza dei creditori nel cui ambito probabilmente il voto di TN avrà un peso decisivo; nonostante ciò ritiene il Tribunale ragionevole ipotizzare un voto favorevole di TN in AS stante la percentuale concordataria offerta e il fatto che la proposta concordataria in continuità si presenta come la soluzione che dà al ceto creditorio la più estesa tutela, soprattutto a raffronto con l'alternativa della procedura di amministrazione straordinaria (come osservato dal Tribunale nel decreto di

¹ La parte in causa Onorato Aratori srl è distinta dalla Onorato Armatori spa che si è fusa con una operazione ex art 2501 bis cc nella controllata Moby nel 2016 nell'ambito dell'operazione di leveraged buy out che ha poi originato l'indebitamento diretto di Moby e indiretto di Cin.

apertura del concordato di Cin a valutazione della sussistenza dei presupposti per emettere il provvedimento), quindi il Tribunale valuta che ricorrano elevate probabilità che il concordato pervenga ad un esito positivo fino alla omologa.

Tale valutazione sommaria si fonda anche sul fatto che TN non ha evidenziato fattori che possano portare a ritenere che il soddisfacimento del suo credito in ambito concordatario non sia una prospettiva reale.

Il complesso di questi elementi porta il Tribunale a circoscrivere la valutazione circa la sussistenza dei presupposti del sequestro conservativo in punto di *fumus boni iuris* del credito risarcitorio di TN verso OA ex art 2497 c.c. e di *periculum* alla percentuale del credito che sicuramente la debitrice Cin ad oggi ammette di non essere in grado di soddisfare, il 20% del totale del credito di 180 milioni di euro, ovvero 36 milioni; in questa situazione il danno di Tirrenia è ipotizzabile nell'importo massimo di 36 milioni di euro.

Le operazioni su cui TN fonda gli elementi della responsabilità di OA derivano da specifiche scelte effettuate in seno alla società eterodiretta Cin su diretta indicazione della controllante finale OA che, si assume, avrebbero determinato la lesione dell'integrità patrimoniale e consistite:

- i) nel mancato recupero degli ingenti crediti maturati negli anni 2016 2019 da Cin verso Moby in considerazione della gestione in comune di determinati servizi (biglietteria/noleggjo motonavi) e quindi il sostanziale finanziamento della controllante per i corrispondenti importi e
- ii) nella concorrente distribuzione di utili e riserve in favore della controllante negli esercizi 2017 e 2018.

E' rilevante ricordare che nel 2015 si completava l'acquisizione del 100% di Cin da parte di Moby attraverso risorse finanziarie acquisite da OA spa; OA spa con una operazione di fusione inversa si fondeva ex art 2501 bis cc in

Moby spa che assumeva l'indebitamento contratto da OA spa per acquisire il controllo di Moby e Cin .

La difesa di TN ha allegato a sostegno della responsabilità di OA srl (pag 20 citazione) che *“l’influenza esercitata nelle scelte gestorie di Cin, in particolare, è tanto più evidente nel caso di specie laddove Cin, invece di tutelare il proprio patrimonio sociale in vista del ripagamento del Prezzo Differito, ha perseguito l’interesse economico delle altre società del Gruppo Onorato, concedendo - con condotta omissiva, quindi indotta- finanziamenti indiretti (mancata riscossione dei crediti), nonché distribuendo riserve e dividendi a favore della controllante per un importo pari ad oltre Euro 213,5 milioni e trovandosi oggi ad un passo dalla decozione”*.

L'esistenza di rapporti di debito/credito tra **Moby** e **CIN** è dato pacifico tra le parti del procedimento, i saldi derivavano dai rapporti reciproci di natura commerciale, riferibili, in via principale, alla locazione di motonavi e al servizio di vendita di biglietti di viaggio effettuata da Moby per conto di CIN e viceversa. I valori e l'incremento dei saldi a favore di Cin negli anni dal 2015 al 2019 si trovano descritti nella relazione della dott.ssa Chiaruttini (doc. 12 da pagina 95) resa su richiesta dell'attestatore dell'accordo ex art 182 bis l.f., il dott Ramalli.

Si tratta di relazioni (doc 12 TN e doc 2 OA e doc 13 Moby quanto alla relazione dott.ssa Chiaruttini resa nel procedimento di opposizione di TN alla fusione di Moby in Cin) rese da professionisti indipendenti alle quali in questa sede di cognizione sommaria si riconosce quanto agli elementi di fatto descritti (soprattutto con riferimento ai dati contabili e finanziari) particolare attendibilità.

Il debito di Moby verso Cin in essere al 31 dicembre 2019 era pari ad **Euro/Mil. 128,6 (Bilancio Moby 2019)** ed era composto da:

- debiti di natura commerciale pari a **Euro/Mil. 20,4**, (i quali si incrementavano sino ad **Euro/Mil. 25,7** al 30 giugno 2020);
- debiti per incassi di competenza della controllata pari a **Euro/Mil. 90,9** (aumentati nei primi sei mesi del 2020 ad **Euro/Mil. 98,1**);
- debiti per anticipi corrisposti da **CIN** per il noleggio delle motonavi ... per **Euro/Mil. 17,2** (, ammontare ridottosi al 30 giugno 2020 in **Euro/Mil. 16,7**).

A fronte di tale debito di Moby verso Cin, il credito di Moby verso CIN in essere al 31 dicembre 2019 era di euro 58,8 (e si attestava al 30 giugno 2020 in **Euro/Mil. 75,5**);

Lo sbilancio a favore di Cin al 31.12.2019 era di poco meno di **70** milioni di euro (pag 71 relazione dr Chiaruttini).

In particolare il debito in capo a Moby verso la sua controllata CIN, rappresentato dalle somme trattenute per la vendita di documenti di viaggio, si era incrementato di anno in anno passando dai 18,58 milioni nel 2015 ai 90,94 milioni nel 2019 (come valore per ogni anni si veda tabella a pag 96 doc. 12 ricorrente e i bilanci delle società prodotti dal n.3 al n. 8 con la citazione).

Ebbene, i dati rilevabili dalla relazione della dott.ssa Chiaruttini (che trovano conferma nel doc. 2 di parte resistente) consentono allo stato, nell'ambito della valutazione sommaria propria della fase cautelare proposta prima della udienza ex art 183 cpc, di ritenere che Cin ha messo negli anni a disposizione di Moby le risorse prodotte dall'esercizio corrente della sua attività di impresa, procedendo a finanziare la controllante la quale con la fusione inversa di OA spa nell'ambito dell'operazione di LBO aveva assunto direttamente l'indebitamento di OA spa di complessivi 500 milioni di euro

contratto (con una emissione obbligazionaria e con finanziamenti bancari) per acquisire la totalità delle partecipazioni di Moby e di Cin.

Questo riversamento totale dei ricavi per l'attività di trasporto è inoltre proseguita nonostante Moby si fosse trovata, fin dal 2016/2017, a dover rivedere i suoi piani finanziari che non riuscivano in via ordinaria a soddisfare i covenants concordati con le banche.

Nella relazione (doc. 12 TN) in esame si legge che *“ di fatto, Moby - fin dalla costituzione del rapporto commerciale con il quale veniva autorizzata a vendere i documenti di viaggio della propria controllata - non ha mai provveduto a trasferire a CIN le somme incassate per suo conto Cin ”* (pag 98).

Sempre nella relazione si legge che al 30 giugno 2020, l'ammontare degli incassi non retrocessi da Moby si attestavano in **Euro/Mil. 98,1**, a fronte di un debito complessivo alla medesima data verso CIN pari ad **Euro/Mil. 128,6**.

Inoltre, come allegato in ricorso e non contestato quale dato fattuale, CIN distribuiva nel 2017 e 2018 alla socia totalitaria Moby dividendi e riserve di patrimonio netto pari a complessivi **Euro/Mil. 95**.

Sommando tale importo al saldo netto di 70 milioni di euro relativo all'anzidetta esposizione commerciale di Moby verso Cin si perviene alla quantificazione di un trasferimento di risorse dalla controllata Cin alla controllante Moby per un ammontare complessivo di Euro/Mil 165 ben maggiore rispetto a quello ricevuto da CIN nell'ambito dell'operazione di LBO (Euro/Mil. 120,5) che correttamente la difesa di OA ha indicato essere il vantaggio compensativo ricevuto da Cin, del tutto assorbito, però, dal flusso inverso di risorse da Cin a Moby (di cui 95 milioni per dividendi e riserve). Considerando il vantaggio compensativo, lo sbilancio come credito di Cin resta **di euro 44 milioni di euro**.

Vero è che la decisione di distribuire utili è stata presa dall'assemblea di Cin partecipata dalla socia totalitaria Moby, ma si tratta di decisione della controllante al 100% di Cin a sua volta controllata al 100% da OA del medesimo significato di quelle che si ritengono essere state le decisioni gestorie del Gruppo espresse in seno al CdA di Cin circa il mancato incasso dei crediti verso Moby, ovvero drenare risorse finanziarie da Cin per finanziare Moby che si trovava a far fronte ad un indebitamento derivante dalla operazione di LBO.

Il Collegio sindacale di Cin, come riportato a pagina 114 della Relazione dott.ssa Chiaruttini (doc. 12 TN), aveva formulato espliciti rilievi alla decisione di distribuire le riserve per 47 milioni come deliberato alla assemblea del 27.12.2018; alla riunione del Collegio sindacale del **25 gennaio 2019**, venivano richiesti chiarimenti all'Amministratore Delegato di CIN circa la *“sostenibilità finanziaria e dunque la sussistenza di risorse finanziarie sufficienti a fronteggiare l'esborso generato da tali operazioni senza compromettere, in futuro, la capacità della società di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*, e chiedendo, in particolare, *“chiarimenti in merito al permanere o meno delle esigenze, anche connesse alle operazioni di finanziamento in corso, per le quali tale riserva fu costituita, nonché sulla sostenibilità finanziaria dell'operazione anche alla luce del presunto risultato del decorso esercizio”* e il CFO di Moby, Francesco Greggio, nella stessa seduta rispondeva precisando che *“la riserva in questione è libera da vincoli giuridici e contabili e che ha esaurito il relativo vincolo di destinazione, mentre le residue disponibilità di tale riserva (pari ad euro 73.442.367,00) potranno consentire di far fronte agli obblighi con le banche finanziatrici”* di Moby.

Ebbene, non è stato chiarito in questa sede quale riserva sia stata distribuita e deve supporre non quella speciale nella quale era confluito l'importo di 120 milioni versato da Moby a Cin nel 2016 in conto capitale, come allegato da OA nel suo atto difensivo, in sé non restituibile e già utilizzato da Cin nel 2016

per pagare una rata del prezzo a TN e per estinguere il suo indebitamento finanziario; nella sostanza però, pur ritenendo distribuita una riserva disponibile, si tratta pur sempre di una decisione della controllante di attrazione su di sé di ingenti risorse finanziarie della controllata in una situazione in cui il debito di Moby verso Cin assumeva dimensioni notevoli; tanto più che nella nota integrativa al bilancio di Cin 2018 si dichiara espressamente che una eventuale richiesta entro l'orizzonte temporale 2019-2021 del piano consolidato del gruppo di pagamento del credito di Tirrenia avrebbe potuto avere un impatto sulla continuità aziendale e sulla struttura finanziaria del Gruppo.

Posto ciò circa le operazioni allegate in ricorso come fatti fonte di responsabilità ex art 2497 c.c. della controllante OA posta al vertice del Gruppo, ritiene il Tribunale che tali operazioni, in ragione delle loro caratteristiche oggettive e quindi per il concorrere delle seguenti circostanze

- essersi protratte per vari esercizi,
- collocarsi nell'ambito di un Gruppo che all'epoca era caratterizzato (i) dal controllo totalitario da parte di OA su Moby e indirettamente su Cin, (ii) dalla parziale sovrapposizione dei componenti degli organi amministrativi nelle varie società, nei quali sono sempre presenti appartenenti alla famiglia Onorato e consulenti dello Studio Cimmino Carnevale, dalla parziale sovrapposizione dei componenti degli organi di controllo (come risulta dalle tabelle di pag 14 e 15 di parte resistente),
- aver avuto ad oggetto la totalità dei ricavi della vendita di biglietti per servizi di trasporto marittimo affidata alla controllante,

possono ben rappresentare l'espressione, salvo diversa valutazione in sede di merito, di una vera e propria politica di vertice di finanziamento della

controllante da parte della controllata, nell'interesse della controllata a danno della controllante che già aveva prestato garanzie a sostegno dell'indebitamento di Moby (derivante dalla operazione di LBO e di fusione ex art 2501 bis c.c.) fino alla concorrenza di 77 milioni di euro.

Una conferma del fatto che gli organi gestori di Cin abbiano dato attuazione a direttive della controllante e che comunque tutto ciò si collochi nell'ambito di direttive della società di vertice del Gruppo si rinviene nel contenuto del progetto di fusione 2016 tra OA srl e Moby spa (descritto nella relazione Chiaruttini) che, pur riguardando solo OA spa e Moby spa, era stato predisposto su base consolidata, considerando i flussi unitari delle società del Gruppo senza però che Cin fosse direttamente coinvolta nella fusione; tenendo presente ciò è ragionevole supporre, salva ogni diversa valutazione all'esito del giudizio di merito, che in esecuzione di quel progetto nell'ambito del Gruppo si sia voluto mettere a disposizione di Moby i flussi generati dalla attività caratteristica di Cin, con pregiudizio però al suo patrimonio e ai suoi creditori sociali.

Il pregiudizio per Cin potrà meglio essere apprezzato all'esito degli accertamenti istruttori che si potranno svolgere nel giudizio di merito, ma non può fin da ora sottacersi che dai numeri di bilancio 2015 2020 esaminati dalla dott.ssa Chiaruttini emerge chiaramente che Cin ha riversato gran parte dei ricavi derivanti dalla sua attività caratteristica per protratti anni dal 2015 al 20120 alla sua controllante che era fortemente indebitata dall'operazione di LBO, debiti che Moby aveva assunto direttamente con la fusione inversa ex art 2501 bis c.c. di OA spa del 2016.

La stessa distribuzione di riserve si colloca quindi come decisione assunta dalla linea di controllo su Cin pregiudizievole per il patrimonio di Cin che in tal modo veniva indebolito.

La deteriore situazione economico patrimoniale di Cin si ritiene abbia compromesso anche le sue capacità di reazione a quelle cause esogene

della crisi di impresa, iniziate negli esercizio 2016-2017 (descritte anche a pagina 3 del decreto Trib Mi ex art 160 e segg l.f. doc.4 OA), consistite nella concorrenza di altre compagnie di navigazione, nel costo del carburante e, da ultimo, negli effetti della emergenza Covid.

Nella situazione prospettata, dati i valori sottesi ai rapporti Cin/Moby, che non si collocano lontano dal valore del credito di TN, è ragionevole ritenere che se Cin non avesse così largamente sostenuto la sua controllante impegnata nei piani finanziari a copertura dell'indebitamento nascente dall'operazione LBO, avrebbe avuto risorse per far fronte anche al debito verso TN, come ritenuto nella relazione depositata nel giudizio di opposizione alla fusione di Moby in Cin (doc. 13 Moby), in misura maggiore rispetto alla percentuale dell'80% ora offerta in concordato preventivo e quindi è ragionevole supporre che la creditrice TN si sarebbe potuta soddisfare quantomeno per il 90% del suo credito posto che non è allo stato possibile affermare, da un lato, che le cause esogene della crisi e la crisi finanziaria di Moby derivante dall'indebitamento assunto in esito alla operazione di fusione con OA spa non avrebbero inciso comunque sulla continuità aziendale anche di Cin e, dall'altro, che tutto lo sbilancio di 44 milioni se fosse stato disponibile in Cin si sarebbe potuto legittimamente impiegare solo a favore di TN.

Le considerazioni che precedono consentono allo stato di ritenere, sulla base di una valutazione sommaria, la ragionevole sussistenza di un fumus circa la responsabilità di OA srl ex art 2497 c.c. verso TN in AS quanto alla mancata estinzione del suo credito da parte di Cin, responsabilità risarcitoria limitata alla somma di euro 20 milioni .

Ricorre altresì il presupposto del *periculum in mora*

OA srl non deposita i bilanci, l'ultimo bilancio approvato da OA srl è quello relativo all'esercizio 2017, per altro depositato nel 2019 (doc. 13 TN); OA

possiede solo le partecipazioni in Moby e la società versa in una situazione di forte indebitamento tanto che è in concordato preventivo; nel 2017 il suo patrimonio netto era di 31 milioni, l'attivo patrimoniale ammontava a 41 milioni di euro costituito solo da immobilizzazioni finanziarie, sulla cui attuale valutazione mancano elementi certi; nella nota integrativa si legge che il presupposto della continuità aziendale è supportato dalle previsioni di andamento della posizione reddituale e finanziaria del Gruppo contenute nel piano 2019-2021 approvato dal Consiglio di amministrazione della controllata operativa Moby spa, piano che ad oggi dato il radicale mutamento della situazione non può più dirsi attuale.

La società che non approva i bilanci da anni, sicchè non dà informazioni aggiornate sulla sua situazione patrimoniale e finanziaria e ciò in danno soprattutto dei suoi creditori e questo fatto assai grave tanto più se la compagnia ha tale rilevanza e si colloca al vertice di un Gruppo in crisi già integra in sé il *periculum* prospettato.

Per le considerazioni che precedono la domanda ex art 671 cpc va accolta nei limiti di valore di 20 milioni di euro, accessori compresi.

Le spese saranno regolate all'esito del giudizio di merito

P.Q.M.

Il Tribunale sul ricorso ex art 671 cpc di Tirrenia di Navigazione spa in A.S. contro Onorato Armatori srl così provvede:

Autorizza Tirrenia di Navigazione spa in AS al sequestro conservativo dei beni mobili o immobili di Onorato Armatori srl (04002280966) o delle somme

e cose dovute a Onorato Armatori srl nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento fino alla concorrenza del valore di euro 20.000.000,00.

Si Comunichi

Milano 14.11.2021

Il Giudice
Amina Simonetti